



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018

composta dai magistrati:

- Pres. di Sezione Antonio CONTU - Presidente
- Consigliere Mario GUARANY – Componente
- Consigliere Marco DI MARCO – Componente relatore
- Referendario Flavia D’ORO – Componente
- Referendario Paola LO GIUDICE – Componente

**VERIFICHE IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 11
D.LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 7 D.LGS. 100/2017**

COMUNE DI CAGLI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 (c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. Decreto correttivo);

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 19/2018/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l’anno 2018;

VISTA la nota con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, cons. Marco Di Marco;

PREMESSO

Come noto il d.lgs. 175/2016 è intervenuto sulla disciplina delle società a partecipazione pubblica, per un verso, operando il riordino del frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, e per altro, innovando il regime previgente.

Ciò in vista del conseguimento di quelle finalità di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica che, già previste quali criteri direttivi della legge delega n. 124/2015 (cfr. art. 18), trovano specifica evidenza nel comma 2 dell'art. 1 del citato decreto.

Tra gli elementi di novità indubbio rilievo assume la disciplina prevista con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico laddove l'art. 11, con evidenti finalità di semplificazione e di contenimento dei costi c.d. di apparato, dispone che l'organo amministrativo delle predette società sia, di norma, costituito da un amministratore unico.

Trattasi, in realtà, di una soluzione non del tutto inedita atteso che la figura dell'amministratore unico era stata già contemplata, seppur quale opzione virtuosa e non come scelta privilegiata, da precedenti interventi legislativi (cfr. art. 1, commi 465 e 729, legge n. 296/2006 nonché art. 4, commi 4 e 5, d.l. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012).

La nuova disposizione prevede, di contro, l'amministratore unico quale regola generale, nondimeno, derogabile nella ricorrenza di specifiche condizioni richiamate dal successivo comma 3 che fissa, altresì, uno specifico iter procedimentale, peraltro, oggetto di rivisitazione per effetto dell'art. 7 del d.lgs. 100/2017 (c.d. correttivo), a decorrere dal 27 giugno 2017 (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 100/2017).

Nella sua versione originaria il comma 3 rimetteva, invero, ad apposito D.P.C.M. l'individuazione dei criteri in base ai quali le società a controllo pubblico potessero optare per un diverso modulo organizzativo (consiglio di amministrazione ovvero sistemi alternativi di amministrazione e controllo – dualistico o monistico – previsti dal codice civile).

Nella formulazione successiva al citato decreto correttivo il comma 3 demanda all'assemblea della società a controllo pubblico la decisione di derogare alla regola dell'amministratore unico prevedendo che, con deliberazione motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea possa ricorrere al consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) ovvero a forme di *governance* alternative (sistema dualistico o monistico).

La medesima disposizione prevede che la delibera sia trasmessa alla Sezione della Corte dei conti oltre che alla struttura del Ministero e dell'economia e delle finanze alla quale, come noto, spetta il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.

In tale contesto, l'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 31 luglio 2017.

Alla luce di tale quadro dispositivo la Sezione, operata una preliminare ricognizione circa l'assolvimento del suddetto adempimento da parte delle società a controllo pubblico della Regione Marche, anche in considerazione del numero estremamente contenuto di deliberazioni pervenute, ha ritenuto di svolgere un più approfondito monitoraggio operando mirati riscontri per il tramite degli enti territoriali, titolari di partecipazioni societarie, anche al fine di pervenire alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, in vista della adozione di misure correttive.

CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si rileva che, con nota prot. n. 1922 del 01/10/2018, a firma del Presidente di questa Sezione regionale di controllo, sono stati richiesti elementi informativi al Comune di Cagli circa le determinazioni assunte da parte delle società a controllo pubblico in ordine al recepimento della nuova disciplina prevista dal citato art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017.

Con nota prot. n. 2486 del 29 ottobre 2018, rilevato che l'ente, pur essendo decorso il termine assegnato, non aveva fornito risposta alla nota richiamata prot. n. 1922 del 01/10/2018, è stato sollecitato ad adempiere.

In riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 16256 dell'8 novembre 2018 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 2571 l'Ente ha comunicato la partecipazione nella società Marche Multiservizi spa, precisando che la società Megas Net spa è stata oggetto di fusione per incorporazione in Marche Multiservizi S.p.a. con effetto dal 1.6.2018.

L'Ente afferma inoltre che la Marche Multiservizi non è una "società a controllo pubblico" bensì una "società a partecipazione pubblica", nei confronti della quale non sussistono le condizioni previste dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, perché riferito alle sole società a controllo pubblico.

Nel prospetto di seguito riportato, si indicano gli elementi informativi relativi alle partecipazioni detenute rinvenienti dalla documentazione agli atti della Sezione:

Società	Tipologia societaria	Quota di partecipazione	Composizione Organo amministrativo	Comunicazioni alla Sezione controllo della Corte dei conti	Motivazioni
Marche Multiservizi Spa	SPA	0,21 %	Consiglio di Amministrazione 9 membri	-	-

Si precisa che il dato relativo alla quota di partecipazione è stato accertato officiosamente sulla base dei dati contenuti nella banca dati della CCIAA.

Il quadro conoscitivo posto a fondamento delle valutazioni del Collegio è stato completato con ulteriore documentazione acquisita nell'ambito di analoghe verifiche effettuate a carico di altri enti locali. In particolare, sono stati esaminati:

- l'atto di fusione per incorporazione della società Megas Net spa nella società Marche Multiservizi spa a rogito Rep. 28730 del 28.05.2018 del Notaio L. Rossi di Pesaro;
- una nota del servizio legale della società Marche Multiservizi spa in cui si afferma che la società <<non è "una società a controllo pubblico" bensì una "società a partecipazione pubblica", non sussistendo nei suoi confronti le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016>>.

RITENUTO

La società Marche Multiservizi spa ha omesso di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del d.lgs. 175/16.

Infatti, nell'ambito del sistema di amministrazione "tradizionale" lo statuto della società prevede che l'organo di amministrazione sia costituito da nove componenti e, quindi, da un numero di membri superiore a quello massimo (cinque) previsto dalle norme citate. Peraltro, anche la scelta di affidare l'amministrazione ad un organo di collegiale in luogo dell'organo monocratico avrebbe dovuto essere giustificata con una deliberazione dell'assemblea - che nella fattispecie non risulta essere stata adottata - in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e all'esigenza del contenimento dei costi.

Agli atti della Sezione risulta acquisita una nota del servizio legale della società Marche Multiservizi spa in cui si afferma che la società non è "una società a controllo pubblico" bensì una "società a partecipazione pubblica". Pertanto, nei confronti della stessa non sussisterebbero le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) e d) del d.lgs. 175/2016.

L'assunto non merita di essere condiviso per le ragioni che seguono.

In base al combinato disposto dell'art. 2, comma 1 lett. b) ed m) del d.lgs. 175/2016 le "società a controllo pubblico" sono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La norma da ultimo citata dispone che: "Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società".

Al fine di definire la natura della società Marche Multiservizi spa è dunque necessario verificare l'eventuale esistenza di una situazione di controllo da parte di soggetti pubblici tenendo presente quanto previsto dallo statuto societario allegato all'atto Rep. 28730 del 28.05.2018 a rogito del notaio L. Rossi, così come risultante dalle modifiche conseguenti alla fusione per incorporazione della società Megas Net spa.

Al riguardo assumono rilievo decisivo le disposizioni contenute nei seguenti articoli dello statuto:

- Art. 5 - CAPITALE SOCIALE: la maggioranza del capitale sociale può essere detenuta da soci di natura pubblica. La prevalenza del capitale pubblico rappresentato in assemblea ha trovato riscontro anche negli esiti delle verifiche officiose condotte sulle informazioni presenti nella banca dati della CCIAA.

- Art. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: il consiglio di amministrazione è composto da nove membri di cui cinque nominati da soci pubblici (due nominati dal Comune di Pesaro, uno dal Comune di Urbino, uno dalla Provincia di Pesaro e Urbino, uno dai restanti comuni partecipanti al capitale sociale).

In base alle norme statutarie citate i soci pubblici possiedono la maggioranza dei voti sia in assemblea che nel consiglio di amministrazione e possono in tal modo condizionare l'andamento complessivo della gestione della società. Né, d'altra parte, potrebbe essere altrimenti in considerazione del fatto che a seguito dell'incorporazione di Megas Net spa la società Marche Multiservizi spa è divenuta proprietaria delle dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale già appartenenti alla società incorporata (servizio idrico integrato; servizio igiene integrato; servizio distribuzione gas naturale).

Non è superfluo rimarcare come la frammentazione delle quote di partecipazione in capo ad una pluralità di amministrazioni non osti alla configurabilità del "controllo pubblico". Infatti, oltre alla chiara indicazione letterale contenuta nella norma, anche la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni istituita presso il MEF si è espressa in tal senso. Nell'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 la predetta Struttura di monitoraggio ha affermato che <<la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, [è] stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente>>.

Da quanto precede discende che la società Marche Multiservizi spa ha natura di "società a controllo pubblico" con l'ulteriore corollario che nei suoi confronti trovano applicazione tutte le disposizioni del d.lgs. 175/2016, ivi incluse quelle che disciplinano la composizione dell'organo di amministrazione (art. 11, co. 2 e 3).

Alla luce di quanto sopra rilevato si segnala l'esigenza che la società provveda a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 11, cit.

Tanto premesso la Sezione

ACCERTA

che la società Marche Multiservizi spa partecipata dal Comune di Cagli ha omesso di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 e 3 del d.lgs. 175/16 relative alla composizione dell'organo di amministrazione

INVITA

il Comune di Cagli a sollecitare la società Marche Multiservizi spa affinché adempia agli obblighi posti dall'art. 11, co. 2 e 3 del d.lgs. 175/16 relativi alla composizione dell'organo di amministrazione

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Cagli nonché alla struttura individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 15 d.lgs. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018.

Il relatore
f.to Marco Di Marco

Il Presidente
f.to Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 19 dicembre 2018

Il Direttore della Segreteria
f.to Carlo Serra